



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.9620/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VI e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi  
Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disciplina della sale da gioco” Reg. Gen. n. 523**

Ad iniziativa dei Consiglieri Schifone, Passariello, Zara.  
Depositata in data 5 maggio 2014

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 12 MAG. 2014

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

**Biagio Iacolare**



Consiglio Regionale della Campania

T. de G. no  
5/5/4

Prot.n.15 del 30/04/2014

AL DIPARTIMENTO  
SEGRETERIA GENERALE LEGISLATIVA  
Dott. CARLO D'ORTA  
SEDE

**Oggetto:** Proposta di Legge "Disciplina delle sale da gioco"

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge indicata in oggetto.

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0009620/A**

Del: 02/05/2014 08.55.48

Da: CR A. SERASS

Il Consigliere  
On. Luciano Schifone

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 523

30/04/14  
V. Schifone



*Consiglio Regionale della Campania*

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO”

**Ad iniziativa dei Consiglieri Luciano Schifone,  
Luciano Passariello, Fernando Zara.**



*Consiglio Regionale della Campania*

## Relazione

Milleduecentosettantotto (+ 13,8 rispetto al 2013) sale scommesse, oltre 500 partite iva operative esclusivamente nelle attività di sale giochi e sale scommesse, 57,8 % degli studenti minorenni che le frequentano e giocano abitualmente. Secondo una ricerca del Politecnico di Milano (riferita al mercato del 2013) i campani sono i primi in Italia anche in quanto a scommesse online: ben il 23 % dei giocatori. Dati agghiaccianti che vanno necessariamente, e nel più breve tempo possibile, ridimensionati. Il gioco, non solo comporta costi sociali in termini economici ed in termini educativi, ma spesso rappresenta anche il terreno di coltura nel quale germoglia la criminalità. E' questo il senso e l'obiettivo che, con la proposta di legge sulla "disciplina delle sale da giochi" s'intende perseguire. Intanto cominciando ad allontanare le distanze tra le sale gioco e: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili, istituti frequentati da giovani, strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Disciplinando, inoltre, l'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico ed affidando ai sindaci la concessione delle autorizzazioni necessarie e la possibilità di individuare ulteriori luoghi sensibili da aggiungere a quelli già indicati sopra. Una legge necessaria ed indispensabile, anche perché di fronte ai dati allarmanti di cui in apertura le Istituzioni, e quindi la Regione Campania, non possono girarsi dall'altra parte, fingendo di ignorare i pericoli che da essi discendono sia per i giovani che per l'intera collettività regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.  
Gli eventuali introiti derivanti dalle sanzioni, sono incamerati dai Comuni e  
Destinati ad attività di promozione della lotta alla Ludopatia.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. I

( FINALITA' )

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.
2. L'esercizio delle sale gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(GIOCHI LECITI)

1. Ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931.n.773 (approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di 5 anni a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può essere negata l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.



Consiglio Regionale della Campania

### ARTICOLO 3

#### (SANZIONI AMMINISTRATIVE)

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 (ridotte ad un terzo se pagate nei trenta giorni dall'accertamento della violazione).

2. All'accertamento della violazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di polizia giudiziaria.



*Consiglio Regionale della Campania*

#### ARTICOLO 4

Eventuali introiti derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 3, sono incamerati dai Comuni procedenti e destinati ad attività di promozione della lotta alla Ludopatia.



*Consiglio Regionale della Campania*

ARTICOLO 5

(DICHIARAZIONE D'URGENZA)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.